

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
tel + 39 040 377 4512 fax + 39 040 377 4513	dir.ambiente.energia.politichemontagna @regione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 2824

Servizio coordinamento politiche per la
montagna

POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE - Asse 4 "Sviluppo territoriale"- Attività 4.2.a "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente" Linea di intervento 2 - "Bando per l'assegnazione di contributi per interventi di ristrutturazione e recupero di unità del patrimonio edilizio e manufatti di piccole dimensioni a carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico". Approvazione della graduatoria e ammissione a contributo.

Il Direttore centrale

Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 5 luglio 2006 relativo al FESR e s.m.i. recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1989;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio di data 11 luglio 2006 recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, di seguito FESR, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e s.m.i. che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione di data 8 dicembre 2006 e s.m.i. recante le modalità di applicazione dei predetti Regolamenti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

Visto il Programma operativo Regionale FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato dalla Commissione Europea con la Decisione C(2007)5717 di data 20 novembre 2007 e modificato con Decisione della Commissione Europea C(2010)5 del 4 gennaio 2010;

Viste la deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 e la deliberazione

della Giunta regionale n. 19 del 14 gennaio 2010 con le quali si prende atto rispettivamente della Decisione della Commissione europea C(2007)5717 di data 20 novembre 2007 e della Decisione della Commissione Europea C(2010)5 del 4 gennaio 2010;

Considerato che il POR nel disciplinare l'attività 4.2.a) per la valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente in area montana dell'Asse 4 - Sviluppo territoriale dispone che gli interventi previsti in tale attività siano inseriti, secondo la loro natura, in piani o programmi integrati predisposti dalle Comunità montane competenti per ciascuna area omogenea;

Vista la legge regionale n. 4 del 20 febbraio 2008 recante: "Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano" così come modificata ed integrata dal comma 57 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 14 agosto 2008 (Assestamento del Bilancio 2008), nonché dai commi da 52 a 56 dell'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009 (Assestamento al Bilancio 2009);

Posto che la normativa su richiamata pone in capo alle Comunità montane la responsabilità della definizione della strategia di sviluppo locale delle aree marginali e che tale elaborazione definita in Piani di Azione Locale deve essere concertata con le istituzioni locali, rappresentanti del mondo produttivo e con la Regione;

Posto altresì che tali Piani di Azione Locale dispongono di una specifica sezione per gli interventi per i quali disposizioni o programmi comunitari, nazionali o regionali richiedono l'inserimento in progetti integrati territoriali e che pertanto sono a fondamento degli interventi di cui all'Attività 4.2.a) del POR;

Preso atto che i Piani di Azione Locale predisposti dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e di Trieste sono stati sottoscritti dalla Regione, dalle Province di Gorizia e di Trieste, dalle Comunità montane e da alcuni Comuni in data 18 novembre 2009 e risultano pertanto approvati ai sensi dell'art. 7 della LR 4/2008 e che, giusto l'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le Province di Gorizia e di Trieste svolgono nell'area omogenea del Carso le funzioni delle Comunità montane,

Vista la DGR n. 2695 del 3 dicembre 2009 di approvazione dello strumento di Coordinamento e Integrazione delle Aree Montane – CIMA;

Vista la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" ed in particolare il capo V Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della citata legge regionale n. 7/2008, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008), così come modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 185 di data 6 luglio 2009;

Visto l'articolo 24 della citata legge regionale 7/2008 con cui, per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 8 agosto 2007 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge n. 2041 del 25 novembre 1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" che incardina il Servizio coordinamento politiche per la montagna nella Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 14 maggio 2009 che individua il Servizio coordinamento politiche per la montagna quale struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'attività 4.2.a) per le linee di intervento 1, 2 e 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 371 di data 23 febbraio 2009 di presa d'atto dell'avvenuta approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR, dei criteri di selezione delle operazioni per l'attività 4.2.a), nonché delle Linee guida per la definizione dello strumento di Coordinamento e Integrazione delle Aree Montane (di seguito CIMA) nell'ambito del POR;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1494 di data 3 luglio 2009 di presa d'atto delle modifiche ai criteri di selezione delle operazioni, tra cui quelli interenti all'Attività 4.2.a) approvate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 16 giugno 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2458 del 5 novembre 2009 di approvazione delle schede di attività delle linee di intervento 1, 2 e 5 dell'attività 4.2.a) del POR e di approvazione di modifiche alle linee guida per la definizione dello strumento di coordinamento ed integrazione delle aree montane – CIMA che rappresenta lo strumento operativo per la realizzazione dell'Attività 4.2.a) dell'Asse 4 del POR;

Posto che con deliberazione della Giunta regionale n. 2142 di data 21 ottobre 2008 così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1070/2009 sono stati assegnati al Servizio coordinamento politiche per la montagna € 16.000.000,00 per le linee di intervento di competenza, comprensivi della quota a carico degli enti pubblici;

Posto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 24 giugno 2009 sono state assegnate al Servizio coordinamento politiche per la montagna ulteriori risorse per l'attuazione dell'attività 4.2.a) pari ad € 4.599.882,95 di fondi provenienti dal Piano Aggiuntivo Regionale (di seguito P.A.R.);

Visto il paragrafo 7 di CIMA recante "il piano finanziario articolato per tipologie di intervento" che per l'attuazione della linea di intervento 2 – "Ristrutturazione e recupero di unità del patrimonio edilizio e manufatti di piccole dimensioni a carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico" prevede l'assegnazione di risorse pari ad € 3.032.645,47 di cui € 1.465.408,00 di risorse del piano finanziario del POR, di cui € 359.802,85 di cofinanziamento FESR ed € 1.567.237,47 di risorse del P.A.R.;

Visto il "Bando per l'assegnazione di contributi agli interventi di ristrutturazione e recupero di unità del patrimonio edilizio e manufatti di piccole dimensioni a carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico" inerente l'attività 4.2.a) del POR: "Linea di intervento 2 – Ristrutturazione e recupero di unità del patrimonio edilizio e manufatti di piccole dimensioni a carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2777 del 10 dicembre 2009 e pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 23 dicembre 2009;

Visto in particolare l'art. 11 del bando succitato "Formazione della graduatoria e ammissione a contributo";

Visti gli ordini di Servizio n. 8 del 1 aprile 2010 e n. 10 del 14 aprile 2010, agli atti presso il Servizio coordinamento politiche per la montagna, con cui si è provveduto ad assegnare le domande pervenute a valere sul bando sopra citato agli istruttori per l'espletamento delle attività istruttorie inerenti alla funzione di gestione e alla funzione di controllo di primo livello, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 58 lett. b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dall'articolo 13 del Regolamento (CE) 1828/2006;

Visti i decreti del Segretario Generale n. 176/SGR del 31 dicembre 2009, n. 26/SGR del 26 febbraio 2010 e n. 57/SGR di data 30 aprile 2010 con cui è stato affidato alla dott.ssa Elena

Vianello l'incarico di posizione organizzativa inerente la "Gestione delle attività del POR competitività e occupazione, dei progetti di cooperazione territoriale, della chiusura del Docup Ob2 e di attività diverse che interessano il territorio montano";

Visti i decreti del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 108/SPM del 31 dicembre 2009, n. 9/SPM del 1 aprile 2010 e n. 18/SPM del 12 maggio 2010 con cui è delegata, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, alla posizione organizzativa denominata "Gestione delle attività del POR competitività e occupazione, dei progetti di cooperazione territoriale, della chiusura del DOCUP Ob 2 e di attività diverse che interessano il territorio montano" l'adozione degli atti espressivi di volontà con effetti esterni inerenti a ogni atto di competenza del Direttore di servizio relativamente al Por FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione - attività di cui il Servizio coordinamento politiche per la montagna è struttura regionale attuatrice;

Visto che, a seguito della riorganizzazione dell'Amministrazione regionale di cui alla sopra citata DGR 1860/2010, a decorrere dal 16 ottobre 2010 il responsabile del procedimento è il direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

Vista la nota prot. n. 19321/CULT/6BC del 14 giugno 2010 con cui la Direzione centrale istruzione, formazione e cultura trasmette la relazione del Centro di catalogazione e restauro di Villa Manin di Passariano inerente alla verifica dell'ammissibilità a contributo delle domande pervenute a valere sul bando di cui al presente decreto;

Vista la nota prot. 6234/PC/07-13 del 23 settembre 2010 con cui l'Autorità di gestione fornisce chiarimenti in merito alle procedure di gara per l'affidamento di lavori e di incarichi esterni da parte di Enti pubblici;

Vista la nota Prot. 15826/7.502/15166 del 29 settembre 2010 della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza di riscontro alla richiesta di parere in merito alla corretta applicazione del Codice dell'Edilizia con particolare riferimento al procedimento di approvazione di opere pubbliche comunali;

Visti i verbali istruttori (funzione di gestione) agli atti presso il Servizio coordinamento politiche per la montagna;

Visto l'esito positivo dei controlli di primo livello effettuati su ciascun progetto come da check-list agli atti presso il Servizio coordinamento politiche per la montagna;

Visto il verbale di data 27 ottobre 2010 attestante l'esito positivo del controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate ai sensi del DPR 445/2000;

Preso atto degli esiti delle valutazioni effettuate;

Tenuto conto che l'impresa La Butege di Pierute di Maieron Paola nell'anno 2008 ha ricevuto contributi de minimis pari ad € 36.168,96 e che pertanto il contributo previsto a suo favore potrebbe subire una riduzione in fase di concessione, con conseguente disimpegno delle risorse non assegnate, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») che prevede che "L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari";

Visti l'articolo 5, comma 3 del bando che recita "in caso di parità di punteggio vale il criterio di precedenza temporale nella presentazione della domanda" e l'articolo 9, comma 4 del bando che dispone che ai fini del rispetto del termine per la presentazione delle domande fa fede la data del timbro postale;

Preso atto che la domanda presentata dal Comune di Barcis e quella presentata dal Comune di Tarvisio hanno ottenuto in fase istruttoria il medesimo punteggio e che sulla base del criterio di precedenza temporale nella presentazione della domanda di cui all'articolo 9, comma 4 del bando la domanda del Comune di Barcis presentata il 12 marzo 2010 ha priorità rispetto a quella presentata dal Comune di Tarvisio presentata in data 15 marzo 2010;

Ritenuto di approvare la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, secondo

l'ordine decrescente di punteggio, con i relativi punteggi, le spese ammissibili e i contributi attribuiti in fase istruttoria, come indicati nell'allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del bando, gli interventi ammissibili a contributo sono finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione del bando, secondo l'ordine della graduatoria;

Ritenuto, pertanto, di ammettere a finanziamento tutti gli interventi inseriti in graduatoria di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, suddivisi tra interventi finanziati attraverso il Piano finanziario del POR e interventi finanziati dalle risorse del PAR e comportanti un contributo complessivo pari a € 2.225.149,29 di cui € 1.141.583,31, a fronte di una spesa complessiva di € 1.623.706,51, a valere sul Piano finanziario del POR FESR 2007-2013 - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione del FVG ed € 1.083.565,98, a fronte di una spesa complessiva di € 1.407.228,55, a valere sulle risorse del PAR stanziare con deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 24 giugno 2009 e assegnate alla linea di intervento 2 con deliberazione della Giunta regionale n. 2695 del 3 dicembre 2009;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 e succ. integrazioni e modificazioni, il presente decreto costituisce impegno finanziario pari ad € 2.225.149,29 sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013 di cui € 1.141.583,31 a valere sul piano finanziario del POR, suddivisi in quota FESR per € 348.594,68, quota Stato per € 746.988,63 e quota Regione per € 46.000,00 ed € 1.083.565,98 a valere sulle risorse del PAR;

Ritenuto necessario riportare nell'allegato A, per le iniziative finanziate a valere sulle risorse del P.A.R., il calcolo delle quote FESR, Stato e Regione in cui saranno suddivisi i relativi contributi qualora la Regione certifichi all'Unione Europea le spese relative a tali iniziative;

Viste le note che si richiamano e il cui contenuto è da intendersi parte integrante del presente decreto, prot. n. 0008413/SGR-SPM/13.20 d.d. 19/07/2010, n. 0008414/SGR-SPM/13.20 d.d. 19/07/2010; n. 0008415/SGR-SPM/13.20 d.d. 19/07/2010, n. 0008416/SGR-SPM/13.20 d.d. 19/07/2010, 0008417/SGR-SPM/13.20 d.d. 19/07/2010; n. 0008429/SGR-SPM/13.20 d.d. 19/07/2010, 0008438/SGR-SPM/13.20 d.d. 19/07/2010 e n. 0008437/SGR-SPM/13.20 d.d. 19/07/2010, agli atti presso il Servizio coordinamento politiche per la montagna, con cui sono stati comunicati rispettivamente ai Comuni di Ravascletto, Sutrio, Raveo, Enemonzo, Savogna d'Isonzo, Lauco, Comeglians ed all'impresa Pizzeria Bacchero di Ferraioli Nicola, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;

Ritenuto di condividere i motivi ostativi all'accoglimento delle domande comunicati con le note sopra citate;

Viste le osservazioni e la documentazione relative ai motivi ostativi comunicati trasmesse dal Comune di Raveo con nota prot. 2229 del 28/07/2010, dal Comune di Sutrio con nota prot. 5847 del 2/08/2010, dal Comune di Ravascletto con nota prot. 3335 del 23/07/2010, dal Comune di Savogna d'Isonzo con nota prot. 4605/2010 del 4/08/2010, dal Comune di Comeglians con nota prot. 2679 del 30/07/2010, dal Comune di Lauco con nota prot. 3664 del 4/08/2010, note agli atti presso il Servizio coordinamento politiche per la montagna;

Viste le note che si richiamano e il cui contenuto è da intendersi parte integrante del presente decreto, prot. SPM/0063220/13.20 d.d. 2/11/2010, prot. SPM/0063221/13.20 d.d. 2/11/2010, prot. SPM/0063222/13.20 d.d. 2/11/2010, prot. SPM/0063223/13.20 d.d. 2/11/2010, prot. SPM/0063224/13.20 d.d. 2/11/2010, prot. SPM/0063225/13.20 d.d. 2/11/2010, agli atti presso il Servizio coordinamento politiche per la montagna, note con cui sono stati comunicati rispettivamente ai Comuni di Lauco, Comeglians, Ravascletto, Raveo, Sutrio e Savogna d'Isonzo la conferma della sussistenza dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e il non accoglimento delle osservazioni e della documentazione prodotte per le motivazioni riportate nelle medesime note;

Ritenuto di condividere i motivi ostativi nelle stesse note ivi sopra riportate;

Decreta

Per quanto esposto in premessa:

- 1.** Di approvare la graduatoria degli interventi ammissibili a contributo nell'ambito del "Bando per l'assegnazione di contributi per interventi di ristrutturazione e recupero di unità del patrimonio edilizio e manufatti di piccole dimensioni a carattere storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantropologico" - Attività 4.2.a – linea di intervento 2 del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione del FVG, come riportata nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- 2.** Di ammettere a contributo tutti i progetti della graduatoria di cui al precedente art. 1, suddivisi tra interventi finanziati attraverso il Piano finanziario del POR e interventi finanziati dalle risorse del P.A.R. e comportanti un contributo complessivo pari ad € 1.141.583,31 - a valere sul Piano finanziario del POR FESR 2007-2013, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione del FVG e un contributo complessivo di € 1.083.565,98 a valere sulle risorse del P.A.R, come indicato nell'allegato A parte integrante del presente decreto.
- 3.** Di approvare l'elenco degli interventi non ammissibili con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- 4.** Di impegnare ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 e s.m.i., sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013 l'importo complessivo di euro € 2.225.149,29 di cui € 1.141.583,31 a valere sul piano finanziario del POR, suddivisi in quota FESR per € 348.594,68, quota Stato per € 746.988,63 e quota Regione per € 46.000,00 ed € 1.083.565,98 a valere sulle risorse del PAR;
- 5.** Di rendere noto che avverso al presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Friuli Venezia Giulia secondo le modalità di cui alla L. 1034/1971, come modificata dalla L. 205/2000, o in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro il termine perentorio di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero azione innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria per le parti di competenza.
- 6.** Di pubblicare il presente decreto, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 4 novembre 2010

Il Direttore centrale
dott. Giovanni Petris